



Decreto Fiscale 2021

Lettera informativa n. 6/2021 Tax Professional Practice



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante 'Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili'.

Nella presente Lettera informativa sono riepilogate le principali disposizioni in materia tributaria e giuslavoristica contenute nel Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 252 del 21 ottobre 2021 (di seguito il 'Decreto') ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021.

Il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tenga poi nella opportuna considerazione che il Decreto nel corso del processo di conversione in Legge, potrebbe subire variazioni.

Contenuti

- 1. Disposizioni in materia fiscale**
- 2. Disposizioni in materia giuslavoristica**

1. Disposizioni in materia fiscale

1.1 Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio (Articolo 1)

L'art. 1 rimodula i termini di versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione, rimettendo in termini i contribuenti che hanno usufruito di tali benefici, con riferimento alle rate dovute nel 2020.

Per effetto delle norme in esame, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 30 novembre 2021. Entro tale data potranno dunque essere versate, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, le rate in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Il comma 3 è relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta rottamazione-ter, della rottamazione risorse proprie UE e del saldo e stralcio delle cartelle.

Le disposizioni precedentemente vigenti prevedevano che si considerasse tempestivo, tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro rispettivamente il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Per effetto delle modifiche in esame, il pagamento delle suddette rate è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

Di conseguenza, i termini per il pagamento tempestivo delle rate sono riunificati nell'unica scadenza del 30 novembre 2021 e viene prorogato alla predetta data il termine per pagare le rate in scadenza nel 2020.

1.2 Estensione termine cartelle di pagamento (Articolo 2)

L'art. 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 150 giorni.

Recependo le indicazioni espresse nelle istruzioni della commissione finanze del Senato e della Camera, con la

disposizione in esame si stabilisce che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato in 150 giorni.

1.3 Estensione della rateazione per i piani di dilazione (Articolo 3)

L'art. 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020.

Per tali piani:

- è prevista una decadenza 'lunguissima' dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive;
- consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. in esame) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani;
- si prevede che il versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali sia avvenuto entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021.

Con le modifiche di cui al Decreto si prevede che, limitatamente ai piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, la decadenza del beneficio della rateazione e gli altri effetti di Legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci rate, anche non consecutive (decadenza 'lunguissima').

In particolare, per i debitori i quali, al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), siano incorsi nella decadenza dai piani di dilazione (la cui disciplina generale è contenuta all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) che erano in essere alla data dell'8 marzo 2020 vengano automaticamente riammessi ai medesimi piani. Relativamente a tali piani di dilazione, il termine di pagamento delle rate sospese (ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis del Decreto Legge n. 18 del 2020 sopra menzionato; sospensione che è cessata il 31 agosto 2021) viene fissato al 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021, come previsto per le altre somme oggetto di sospensione.

1.4 Riversamento spontaneo crediti di imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo (Articolo 5, commi da 7 a 12)

I commi da 7 a 12 dell'art. 5 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

Più in dettaglio, il comma 7 offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti dai commi 8 al 12.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d'imposta indicati al comma 7) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l'ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2019.

L'accesso alla procedura è, invece, in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta (comma 8).

L'accertamento di condotte fraudolente da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto in esame. Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista dal comma 10.

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il comma 9 prevede che il contenuto e le modalità di

trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell'istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 (comma 10). Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (di cui all'art. 10-*quater* del Decreto Legislativo n. 74 del 2000).

1.5 Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni (Articolo 5, comma 14)

L'art. 5, comma 14, fa rientrare i revisori legali nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, per effetto di tale modifica gli iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

1.6 Modifica della disciplina del *patent box* (Articolo 6)

L'art. 6 modifica la modalità di calcolo del beneficio derivante dalla adesione al regime del *patent box*, prevedendo che il beneficio sarà determinato come una deduzione aggiuntiva pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a ai beni immateriali giuridicamente tutelabili agevolabili con tale disciplina, consentendo così un più facile calcolo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Come per il previgente *patent box*, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa.

Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente potrà predisporre e conservare per l'esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di verifica idonea documentazione che ne attesti la spettanza con la finalità di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di contestazione del beneficio) e, rispetto all'originario *patent box*, non si contempla la procedura di *ruling* finalizzata alla sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate.

Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio e le condizioni al ricorrere delle quali risulta possibile per i potenziali beneficiari transitare nel nuovo regime.

Il comma 1 individua quali destinatari del regime agevolativo i soggetti titolari di reddito di impresa. Si tratta di un regime opzionale con durata quinquennale e irrevocabile. L'opzione è rinnovabile.

Il reddito d'impresa è definito dall'art. 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi quale reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali. Possono dunque essere titolari di reddito d'impresa sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Le società e gli enti non residenti soggetti a IRES possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il valore del beneficio consiste nel riconoscere una deduzione aggiuntiva, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

- *software* protetto da *copyright*;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La previgente agevolazione *patent box* non contemplava più i marchi d'impresa in coerenza con le indicazioni internazionali recepite a livello OCSE sulla *harmful tax competition*.

Condizione per usufruire dell'agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione.

Si osserva che le norme in esame non fissano un termine per l'emanazione dei provvedimenti secondari di attuazione.

Il comma 4 chiarisce che l'agevolazione si applica ai contribuenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili

anche mediante contratti di ricerca, stipulati con:

- società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Ai sensi del comma 5, l'opzione rileva anche ai fini IRAP.

Secondo il comma 6, chi intende usufruire dell'agevolazione può indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto da un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione suddetta deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria rettifichi la maggiorazione determinata dai beneficiari e ne derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, in presenza della documentazione di cui al paragrafo precedente, non si applica la sanzione amministrativa ordinariamente prevista.

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggior deduzione, si applica la predetta sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle norme di attuazione della disciplina in esame.

Il comma 8 precisa che le norme in commento si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021.

Il comma 9 specifica che i beneficiari dell'istituto in esame non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Il comma 10 abroga la vigente disciplina del *patent box* e disciplina altresì il regime transitorio.

In particolare, i potenziali destinatari della nuova agevolazione, ove abbiano esercitato l'opzione per il previgente *patent box* in data antecedente al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto in commento) possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo, con comunicazione da inviarsi secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il Governo nella Relazione tecnica che accompagna il Decreto chiarisce che la norma non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.

Le disposizioni in esame non recano una specifica disciplina transitoria per i soggetti che, con riferimento all'anno 2020, intendevano utilizzare - ovvero rinnovare - per la prima volta l'abrogato *patent box* mediante autoliquidazione in dichiarazione e, tuttavia, non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei redditi 2020, i cui termini sono ancora aperti.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione 2020 (nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è infatti fissata al 30 novembre 2021, ovvero l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (ex art. 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Dal momento che le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate (comma 8) a decorrere dal 22 ottobre 2021, i contribuenti che intendono utilizzare il *patent box* per la prima volta con riferimento all'anno 2020, ma che al 22 ottobre 2021 non abbiano ancora presentato la relativa dichiarazione dei redditi, nel silenzio delle disposizioni in commento sembrano dunque automaticamente ricadere nella nuova disciplina. Tuttavia, occorre rilevare che parte della dottrina e degli organi di rappresentanza delle imprese preso atto della versione infelice della norma hanno pubblicamente manifestato la necessità che la stessa venga modificata.

Non possono avvalersi della possibilità di scelta i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al *ruling* per accedere al *patent box* ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del *patent box*.

Per quanto, infine, riguarda i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di *ruling*, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al nuovo regime agevolativo di cui alle norme in esame, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

2. Disposizioni in materia giuslavoristica

2.1 Rimborso malattia per lavoratori privi di indennità (Articolo 8)

L'art. 8, intervenendo sulla disciplina relativa alle assenze per quarantena dei dipendenti e quelle dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa in *smart working* conferma la previsione ai sensi della quale, fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla.

Lo stesso art. 8, inoltre, introduce il diritto per i datori di lavoro privato iscritti ad una gestione INPS – esclusi i datori di lavoro domestico – che nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 abbiano sostenuto oneri con riferimento ai propri lavoratori dipendenti assenti per malattia e non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, di richiedere un rimborso forfettario *una tantum* pari ad Euro 600 per ciascun lavoratore. Tale rimborso in favore del datore di lavoro è previsto esclusivamente con riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in *smart working*.

2.2 Congedi parentali Covid-19 (Articolo 9)

L'art. 9 del Decreto conferma la possibilità per i lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi minori di 14 anni di astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dall'ASL competente.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura da contribuzione figurativa.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto di astenersi dal lavoro, usufruendo di un congedo straordinario è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio.

Diversamente, in caso lavoratori dipendenti che siano genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

2.3 Integrazione salariale (Articolo 11)

L'art. 11 introduce nuove misure in materia di trattamento di integrazione salariale volte a sostenere i datori di lavoro che versino ancora in situazioni di difficoltà economica.

In particolare, ai datori di lavoro operanti in settori tutelati dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori sociali previste dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) e nondimeno si trovano a dover

sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, è data possibilità di presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane.

I datori di lavoro che operano nei settori dell'industria tessile e della conciatura – per i quali sia decorso il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi del Decreto Sostegni-*bis* – che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane.

In entrambi i casi:

- la domanda può essere presentata per i soli lavoratori già in forza al 22 ottobre 2021;
- non è dovuto alcun contributo addizionale;
- per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento.

2.4 Somministrazione a tempo determinato senza scadenza (Articolo 11, comma 15)

Con riferimento ai rapporti di somministrazione di lavoro, l'art. 11, comma 15, del Decreto elimina il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal cd. Decreto Agosto (D.L. 104/2020) confermando per tal via la possibilità per l'utilizzatore di impiegare il lavoratore somministrato per periodi superiori a 24 mesi senza che ciò determini per l'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

2.5 Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Articolo 13)

L'art. 13 introduce una serie di modifiche alla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, prevedendo *inter alia*:

- una estensione delle competenze di controllo e coordinamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro, accompagnando tale ampliamento di competenze con la previsione di un aumento dell'organico di circa 1.000 unità e un investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023;
- una modifica alla disciplina del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale a fronte dell'accertamento di personale 'in nero' presente sul luogo di lavoro, prevedendo l'abbassamento dal 20% al 10% della soglia necessaria per l'adozione del provvedimento cautelare;
- una ridefinizione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi, per i quali non sarà più richiesta alcuna 'recidiva' ai fini della adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con Decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al Decreto che modifica la corrispondente tabella allegata al D.Lgs. 81/2008;
- con riferimento alle sanzioni, l'introduzione dell'obbligo di pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni riscontrate – oltre al necessario ripristino delle regolari condizioni di lavoro – per ottenere la revoca del provvedimento cautelare e riprendere lo svolgimento delle attività sospesa in ragione di violazioni in materia di salute e sicurezza.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

[kpmg.com/it](https://www.kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://www.kpmg.com/it/socialmedia)



Lettera informativa n. 6/2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.